



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
UFFICIO FALLIMENTARE

Il Tribunale composto dai magistrati:

dott. Rosario Lionello Rossino Presidente

dott. Dario Bernardi Relatore

dott. Manuel Bianchi Giudice

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 16.7.2015 ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 27.6.2014 ed integrato in data 11.7.2014

S.R.L. domandava la concessione dei termini al fine di predisporre

la proposta di concordato, il piano e depositare la relativa documentazione.

Con decreto del 31.7.2014 il Tribunale concedeva termine sino al 26.8.2014 nominando commissario la dott.ssa CHIARA RUFFINI di Ravenna.

Con decreto del 22.8.2014 il Tribunale prorogava i termini per il deposito di proposta, piano e documentazione.

In data 29.10.2014 venivano depositati piano, proposta e documentazione.

Con decreto del 24.12.2014 veniva dichiarata l'apertura della procedura e fissata l'udienza per l'adunanza dei creditori.



Con decreto del 28.1.2015 venivano riunite alla procedura concordataria le istanze di fallimento presentate da MISANO ASFALTI S.N.C. e FERROSAN S.R.L. (R.G.N. FALL 98/2014).

All'esito dell'adunanza dei creditori, con nota del 4.6.2015 il commissario giudiziale riferiva il raggiungimento delle maggioranze necessarie all'omologazione.

Il Tribunale fissava l'udienza del 6.7.2015 per provvedere sull'omologa, riservandosi all'esito la decisione.

RIMINI PARKING GEST S.R.L. e ITM TENSION TECHNOLOGY S.R.L. presentavano opposizione due giorni prima dell'udienza del 16.7.2015.

Il piano concordatario proposto da _____ è di tipo misto e prevede, accanto alla liquidazione del patrimonio non più rilevante, la continuazione dell'attività aziendale ex art. 186 bis L.F., al fine di consentire alla società di concludere i contratti in corso e sottoscrivere di nuovi e garantire, in particolare:

- il pagamento integrale delle spese di giustizia, dei creditori in prededuzione;
- il pagamento integrale dei creditori privilegiati entro dodici mesi dall'omologa (moratoria di cui all'art. 186 bis, comma secondo, lettera c) L.F.;

- il pagamento integrale dei creditori privilegiati speciali "ipotecari" a seguito della vendita degli immobili oggetto di gravame;

- la divisione dei creditori chirografari in tre classi con le relative percentuali di soddisfazione, differenti a seconda che si tratti di fornitori strategici e non,

determinati in relazione alla continuità aziendale. Le classi dei creditori chirografari risultano essere le seguenti:

Classe 1: creditori chirografari ordinari o non strategici (fornitori, istituti di credito ed altri crediti con esclusione di quelli previsti nella classe terza), per i quali è previsto il pagamento di un importo pari al 30% del credito per sorte capitale in quattro rate semestrali a partire da 360 giorni dall'omologa;

Classe 2: creditori chirografari strategici per la continuità aziendale (fornitori di merci e servizi) per i quali è previsto il pagamento di un importo pari al 50% del credito per sorte capitale in quattro rate semestrali a partite da 360 giorni



dall'omologa; I creditori di tale classe, essenziali per la continuazione dell'attività di impresa, hanno accettato di continuare a r fornire la Edile.

Classe 3: creditori bancari attivi e/o strategici (Istituti di credito non compresi nella classe prima essenziali per la continuazione, i quali sono stati fatti oggetto di richiesta di concessione di nuove linee di credito autoliquidanti o di esposizione di cassa), per i quali è previsto – quanto ai crediti ante concordato - il pagamento di un importo pari al 80% del credito ante domanda di concordato; tramite il consolidato ipotecario su immobili di società della proprietà (ritenuti strategici e non di immediata dismissione), con contestuale creazione di un piano di ammortamento decennale, ovvero trasformazione dell'80% dell'esposizione al 30 giugno 2014 comprensiva di interessi in un finanziamento ipotecario. Il pagamento è previsto nell'arco temporale di 36 mesi dall'omologa e comunque entro e non oltre il 31.12.2018. Si precisa tuttavia che per una parte del debito consolidato tramite finanziamento decennale (euro 1.207.407 secondo i valori della proposta), il pagamento è previsto oltre il 31/12/2018.

Per quanto riguarda poi la fase liquidatoria, il piano prevede la cessione di beni mobiliari ed immobiliari, ritenuti dalla società non strategici e non funzionali all'attività di continuità d'impresa. Ai fini quindi della copertura del fabbisogno concordatario, mette a disposizione parte dell'attivo mobiliare ed immobiliare nonché parte delle liquidità ottenibili dalla continuità aziendale il cui piano prospettico presentato si conclude nel 2018.

Il piano di concordato prevede inoltre l'erogazione di nuova finanza sotto forma di anticipi bancari da parte degli Istituti di credito interessati per un massimo di euro 1.500.000. Trattasi della cosiddetta "finanza interinale" ai sensi dell'art. 182 quinquies L.F., ossia di quei debiti contratti per il fabbisogno dell'impresa e considerati prededucibili ex art. 111 L.F.

Il ricorso oltre ad individuare la percentuale che verosimilmente potrà essere ripartita a favore del ceto chirografario, ipotizza anche i tempi di vendita dei beni componenti



l'attivo, in modo da poter orientare i creditori votanti sui tempi presumibili di soddisfacimento.

In data 15.04.2015 è stata depositata una nuova proposta di concordato preventivo che ha integrato e modificato il piano originario del 27.10.2014 in ragione delle attività compiute nel corso della procedura e finalizzate a concretizzare talune posizioni relative a creditori e debitori sociali con i quali erano in corso delle trattative.

Con la nuova proposta la società _____ conferma di fatto l'istanza di ammissione ad una procedura di concordato preventivo di natura mista, essenzialmente caratterizzata dalla prosecuzione diretta in continuità della propria attività caratteristica, non solo attraverso l'esecuzione dei contratti in corso ma anche mediante l'attivazione di nuovi cantieri, e dalla liquidazione di cespiti immobiliari e mobiliari ritenuti non strategici o comunque non più rilevanti né funzionali.

La società istante, anche nella seconda proposta del 15.04.2015, ha confermata la previsione del pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei creditori privilegiati e la suddivisione in tre classi dei creditori chirografari, con pagamenti in percentuali diverse per ciascuna classe.

La prosecuzione dell'attività di impresa costituisce condizione fattuale necessaria ai sensi dell'art. 186 bis L.F. e, come per legge, la funzionalità della prosecuzione dell'attività al miglior soddisfacimento dei creditori è stata oggetto di specifica attestazione ai sensi dell'art. 186 bis, comma 2, lett. b) L. F.

Gli elementi che caratterizzano la proposta di concordato del 15.04.2015 e che contribuiscono alla formazione dell'attivo concordatario, possono essere così sintetizzati:

- qualificazione del concordato come concordato "misto", in parte liquidatorio in parte in continuazione;
- durata della procedura fissata in 3 anni dall'eventuale omologa (comunque con arco temporale sino al 31.12.2018);



- la continuazione dell'attività di impresa mediante i contratti già conclusi dalla Società, grazie alle autorizzazioni *medio-tempore* concesse, mediante quelli in via di definizione e mediante ancora quelli già prossimi all'avvio dei cantieri nell'ottica di un miglior soddisfacimento dei creditori e dunque di maggior convenienza per i medesimi;

- la liquidazione di tutto il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Società, ad eccezione dei beni funzionali alla continuazione o strategici;

- il pagamento integrale delle spese di giustizia, dei crediti predefinitivi e dei debiti contratti in corso di continuità aziendale successivamente o in funzione dell'accesso all'ammissione della procedura di concordato preventivo;

- il pagamento dei creditori privilegiati in misura pari al 100% dell'importo vantato a credito a titolo di capitale ed interessi legali, da effettuarsi per ciascun creditore mediante due rate semestrali di pari importo versate, secondo tale dilazione temporale, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di efficacia, anche provvisoria, del provvedimento di omologazione ex art.180 l.fall., fruendo della moratoria ex art. 186-bis L.F.;

- il pagamento percentuale dei fornitori chirografari secondo la suddivisione in classi così articolata:

Classe 1): soddisfacimento dei creditori bancari strategici (esclusi quelli inclusi nella classe 3), in ragione dell'80% del loro credito, tramite il consolidato ipotecario su immobili di proprietà della società, con contestuale creazione di un piano di ammortamento decennale, dopo un periodo di stand-still di un anno dall'omologa.

Gli Istituti di credito della classe 1 sono considerati strategici in quanto sono stati fatti oggetto di richiesta di concessione di nuove linee di credito autoliquidanti o di esposizione di cassa.

In particolare la proposta prevede

- Per il periodo di stand- still (dall'omologa al 31/12/2016) un tasso di interesse del 3,5% con rate trimestrali posticipate,



- Per il periodo restante un tasso di interesse del 3,5%+Euribor a 3 mesi con rate semestrali.

La proposta modificata del 15/04/2015 prevede tre immobili a garanzia del consolidamento (rispetto ai due indicati nella proposta originaria) ed in particolare quelli di via Flaminia, via Novafeltria e via Campana.

Si precisa che l'immobile di via Campana, pur destinato al consolido, è posto in perimetro liquidatorio, con previsione di dismissione nell'esercizio 2017.

Classe 2): soddisfacimento dei creditori chirografari strategici, mediante il pagamento di un importo pari al 50% del credito vantato a titolo di imponibile ed IVA; per ciascun creditore tale pagamento verrà effettuato in quattro rate semestrali di pari importo versate, secondo tale dilazione temporale, a decorrere dal termine di trecentosessanta giorni dalla data di efficacia, anche provvisoria del provvedimento di omologazione ex art. 180 L.F.;

Classe 3): soddisfacimento dei creditori chirografari fornitori e banche, (esclusi quelli della classe 1 e 2) mediante il pagamento di un importo pari al 25% del credito vantato per imponibile ed IVA in quattro rate semestrali posticipate di pari importo versate, secondo tale dilazione temporale a decorrere dal termine di trecentosessanta giorni dalla data di efficacia anche provvisoria del provvedimento di omologazione ex art. 180 L.F. Con pagamento nell'arco temporale di 36 mesi dall'omologazione e comunque entro e non oltre il 31.12.2018

- l'erogazione di nuova finanza sotto forma di anticipi bancari e affidamenti di conto corrente da parte degli Istituti di credito interessati (grazie anche alla creazione di idonea classe di fornitori bancari "attivi" o "strategici", con il beneficio della prededuzione ex artt.182 *quinquies*, comma 1, e 111 L.F.);

- la proroga della Cassa integrazione così come disposto dalle normative di riferimento per le Società ammesse al concordato in continuazione sino alla cessazione dei rapporti di lavoro con le maestranze non più funzionali alla struttura societaria.



All'esito della votazione e grazie all'apporto decisivo del meccanismo del silenzio-assenso sono state raggiunte le maggioranze in ciascuna delle tre classi ammesse al voto e la maggioranza (oltre 80 %) dei creditori complessivamente ammessi a votare ha approvato il concordato.

Rispetto alla situazione fotografata dalla relazione ex art. 172 L.F. del commissario, si osserva che *medio tempore* le banche "strategiche" hanno deliberato favorevolmente la concessione di nuova finanza necessaria alla prosecuzione dell'attività di impresa.

In punto di sussistenza dei requisiti di ammissibilità devono richiamarsi in questa sede i decreti collegiali del 31.7.2014 e del 24.12.2014.

Circa le considerazioni critiche sollevate dal commissario giudiziale (per il resto complessivamente favorevole all'omologa) nella relazione ex art. 172 e nel parere motivato di cui al 2° comma dell'art. 180 al riguardo della ritenuta insufficienza del patrimonio netto post omologa (allorquando l'effetto esdebitatorio sopravvenuto, eliminando il passivo preconcordatario, condurrà all'emersione di un patrimonio netto di nuovo positivo) alle esigenze dell'impresa, deve prendersi atto che lo stesso commissario giudiziale all'udienza del 16.7.2015 ha evidenziato come, alla luce della documentazione sopravvenuta nel corso di tale udienza (ed in particolare del verbale di assemblea ordinaria della società nell'ambito della quale è stato deliberato un aumento del capitale sociale di € 300.000,00 riservato ai terzi e

... i quali hanno effettuato proposte irrevocabili con assegno cauzionale), tali criticità devono ritenersi superate.

Circa la problematica relativa al realizzo del complesso immobiliare di via A. Costa (in relazione al quale si registra una situazione di comproprietà con la procedura fallimentare S.R.L.) deve darsi atto dell'esistenza di incontri tra le parti volti a definire, nell'interesse di entrambe, le modalità di una vendita congiunta del complesso, nonché alla definizione del trattamento da riservare al contratto preliminare sottoscritto con



L'esistenza di possibili profili di intesa tra le due procedure, oltre ad essere sempre rimasta a livello ipotetico (e, dunque, afferendo alla sfera della fattibilità economica, insindacabile da parte del giudice sulla base di quanto più compiutamente innanzi si dirà), può semplicemente comportare un migliore risultato in termini economici.

Dunque, allo stato, l'assenza di un impegno preciso alla vendita congiunta non rappresenta un elemento di ostacolo all'omologazione dell'accordo.

Venendo alle opposizioni si osserva quanto segue.

Con due separati atti depositati in data 14.7.2015 RIMINI PARKING GEST S.R.L. e TTM TENSION TECHNOLOGY S.R.L. si costituivano opponendosi all'omologa.

La prima opposizione è inammissibile per mancanza di legittimazione, considerato come RIMINI PARKING GEST S.R.L., inserito nell'elenco dei creditori e informato dello svolgimento della procedura (non avendo la stessa mai allegato la mancata comunicazione della fissazione dell'udienza destinata all'adunanza dei creditori ed avendo la stessa "partecipato" alla procedura concordataria, avendo nell'ambito della stessa anche inviato una missiva al commissario giudiziale per segnalare profili ritenuti di interesse), non abbia espresso voto contrario nel termine previsto per l'espressione dello stesso e sia stata pertanto computata tra i creditori consenzienti sulla base del meccanismo del silenzio-assenso di cui all'art. 178 ultimo comma L.F. in vigore al tempo della votazione.

Dunque, manca la legittimazione all'opposizione, essendo RIMINI PARKING GEST S.R.L. un creditore consenziente e pacificamente privo, in quanto tale, di un interesse giuridico concreto in grado di legittimarlo all'opposizione (Cass. n. 13284/2012 secondo la quale è possibile inserire i creditori nella categoria degli interessati *"essendo l'interesse a partecipare al giudizio di omologazione di coloro che ritengono di trovare pregiudizio alle proprie ragioni nella omologazione del concordato e per i quali non sussiste l'ostacolo costituito dal voto favorevole in sede di adunanza"*, voto favorevole nel caso di specie sussistente).

TTM TENSION TECHNOLOGY S.R.L., al contrario, è un creditore (per € 23.973,25) dissenziente inserito nella 3^a classe consenziente dei chirografi.



L'opposizione dello stesso non può qualificarsi tardiva, considerando la natura non perentoria del termine di almeno 10 giorni per la costituzione (Cass. n. 18987/2011 secondo la quale *"In tema di giudizio di omologazione del concordato preventivo, l'omessa previsione, circa la natura del termine per la costituzione delle parti nel procedimento relativo, osta alla qualificazione della sua perentorietà, essendo perentori solo i termini processuali espressamente dichiarati tali dal legislatore; pertanto, è ammissibile la costituzione del commissario giudiziale, benché avvenuta oltre il termine di dieci giorni prima della data fissata per l'udienza, non solo in considerazione del predetto silenzio serbato dall'art. 180, secondo comma, legge fall. e dell'assenza di sanzione in caso di marcata osservanza, ma anche tenuto conto che le modifiche introdotte dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 hanno improntato il procedimento di omologa ad una libertà di forma, nella fase introduttiva, cui non risulta funzionale la previsione di una rigidità dei tempi di costituzione, tanto più che alle parti è consentito anche successivamente integrare le proprie allegazioni"*).

L'opposizione sollevata da TTM TENSION TECHNOLOGY S.R.L. è tuttavia inammissibile, afferendo, tutte le questioni sollevate, al giudizio di fattibilità

economica, che sfugge alla valutazione del Tribunale, anche in sede di omologa.

Deve considerarsi ormai *ius receptum* la distinzione tra fattibilità giuridica, fattibilità economica e convenienza del concordato (Cass. SS.UU. n. 1521/2013; di recente si è ribadito che *"...anche la fattibilità, intesa come prognosi di concreta realizzabilità del piano concordatario, è presupposto di ammissibilità del concordato, sul quale il giudice deve pronunciarsi esercitando un sindacato che non è "di secondo grado", non si esercita, cioè, sulla sola completezza e congruità logica dell'attestazione del professionista di cui alla L. Fall., art. 161, comma 3, ma consiste nella verifica diretta del presupposto stesso; distinguono, quindi, tra fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili, e fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo. Il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica non ha particolari limiti; la fattibilità economica, invece, è intrisa di valutazioni prognostiche fisiologicamente opinabili e comportanti un margine di*



errore, nel che è insito anche un margine di rischio, del quale è ragionevole siano arbitri i soli creditori, in coerenza con l'impianto generale prevalentemente contrattualistico dell'istituto del concordato. Di conseguenza le Sezioni Unite, con riferimento alla fattibilità economica, individuano un solo profilo su cui si esercita il sindacato officioso dal giudice (fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto): quello della verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole (causa in astratto). Di fronte alla manifesta irrealizzabilità del piano, invero, non c'è da effettuare valutazioni o da assumere rischi di sorta” Cass n. 11497/2014).

Sulla prima la cognizione del Tribunale è piena e può avvenire in eguale misura in tutte le diverse fase concordatarie: ammissione, omologa e revoca.

La terza è riservata ai creditori, ad eccezione della sola ipotesi, prevista dal 4° comma dell'art. 180 L.F., in cui, in sede di giudizio di omologa, vi siano contestazioni “qualificate” provenienti dal ceto creditorio (in ipotesi di pluralità di classi se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano), ciò che conferisce al tribunale il potere di omologare il concordato “*qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili*” (c.d. cram down).

Circa la fattibilità economica, normalmente rimessa ai creditori in via esclusiva, riguardo alla sindacabilità in sede di omologa si registrano opinioni divergenti (chi



esclude e chi al contrario ritiene che, in presenza dell'opposizione "semplice" da parte di un creditore dissenziente o di un altro interessato, si aprano, per l'organo giurisdizionale le porte della valutazione di fattibilità economica).

Ritiene il Tribunale più corretta la tesi che esclude il sindacato in questione nella fase dell'omologa, al pari di quanto avviene nelle fasi dell'ammissione e della revoca.

Innanzitutto perché, in mancanza della esplicitezza della norma in senso contrario, ha sistematicamente poco senso vietare il sindacato in questione nella fase dell'ammissione, consentire il voto e, una volta raggiunta una maggioranza magari schiacciante in favore della proposta concordataria, ammettere che un creditore, magari di importo minimale rispetto al totale del passivo, possa consentire al Tribunale di sovrapporre la propria valutazione sulla fattibilità economica a quella appena compiuta dai creditori e, perché no, ribaltarla completamente.

D'altra parte, la norma non prevede alcuna distinzione, circa i poteri e l'ambito di cognizione giurisdizionale tra l'ipotesi di mancanza di opposizione e l'ipotesi di opposizione "semplice", cosicché ben può ritenersi che i poteri del Tribunale siano gli stessi in entrambi i casi. E, dunque, considerato che in ipotesi di mancanza di opposizione il Tribunale non può sindacare la fattibilità economica, del pari non può farlo in ipotesi di opposizione "semplice".

Nello stesso senso, di recente, Cass. n. 15345/2014 secondo la quale *"la proposizione di opposizioni alla omologazione, contrariamente a quanto mostra di ritenere la sentenza impugnata, non estende automaticamente il sindacato del giudice alla fattibilità e convenienza del concordato. Anzitutto, la possibile estensione è limitata alla sola convenienza, da valutare nel confronto tra il soddisfacimento raggiungibile dai creditori con il concordato e quello possibile con le "alternative concretamente praticabili". In secondo luogo, tale estensione, nelle formulazioni dell'art. 180, comma 5, che si sono succedute (ad opera del D.L. n. 35 del 2005, del D.Lgs. n. 169 del 2007 e del D.L. n. 83 del 2012) richiede presupposti individuati prima nel dissenso di una o più classi di creditori, indipendentemente dalla presentazione di opposizioni (D.L. n. 35 del 2005), poi nella opposizione di un creditore appartenente*



ad una classe dissenziente (D.Lgs. n. 169 del 2007) e, infine, nella opposizione di un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nel caso di concordato senza classi, di creditori dissenzienti che rappresentano almeno il 20% dei crediti ammessi al voto (D.L. n. 83 del 2012). Correlativamente è stato modificato l'oggetto della valutazione di convenienza riferita nella prima formulazione ai crediti degli appartenenti alle classi dissenzienti e riferita, invece, nella seconda e terza formulazione, al credito vantato dagli opposenti. Nella specie, pertanto, essendo applicabile *ratione temporis* la formulazione dettata dal D.L. n. 35 del 2005, l'estensione del sindacato alla convenienza, nel senso sopra precisato, richiedeva i presupposti, nella specie mancanti, del concordato con classi e del dissenso di una o più classi. Ne consegue che la questione dei poteri spettanti al tribunale, e successivamente alla corte di appello in sede di reclamo, è limitata a quelli ordinariamente previsti, esclusa ogni estensione. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. s.u. 23 gennaio 2013 n. 1521; Cass. 9 maggio 2013, n. 11014; Cass. 27 maggio 2013, n. 13083; Cass. 25 settembre 2013, n. 21901) ha chiarito che il controllo del tribunale, ai fini della ammissibilità del concordato, ma anche ai fini della sua omologazione, va effettuato sia verificando l'idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta, sia infine, valutando l'effettiva idoneità di quest'ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura. Rientrano, dunque, nell'ambito di detto controllo, la correttezza e la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni adottate dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano, l'eventuale impossibilità giuridica di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta di concordato; l'eventuale inidoneità della proposta, se emergente "prima facie", a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati. Restano, invece, riservate ai creditori, previa, naturalmente, la loro completa e corretta informazione, le valutazioni di merito aventi ad oggetto la fattibilità del piano, la sua convenienza economica, la probabilità di successo ed i



rischi inerenti...Dopo l'approvazione della proposta da parte dei creditori non è consentito al tribunale, e neppure alla corte di appello in sede di reclamo, verificare la probabilità di successo del concordato e non omologarlo quando appaia prevedibile un inadempimento del debitore che legittimerebbe i creditori a chiedere la risoluzione del concordato. Una tale decisione, infatti, non potrebbe giustificarsi con la probabilità di inadempimento, posto che la relativa valutazione ai fini dell'omologazione è riservata ai creditori, ai quali soltanto, inoltre, e con esclusione dello stesso pubblico ministero, è riservata dopo l'omologazione la legittimazione a chiedere la risoluzione. (L. Fall., art. 186). Il contrario non può sostenersi neppure ove la verifica del giudice facesse emergere l'inidoneità della proposta a soddisfare i diversi crediti nella misura e nei tempi promessi. Invero, alla luce del ricordato orientamento di questa Corte (Cass. s.u. n. 1521/2013 cit.), l'inidoneità della proposta può giustificare la non omologazione, malgrado l'approvazione dei creditori, soltanto se estesa alla possibilità di un qualunque soddisfacimento dei creditori e soltanto "se emergente prima facie" e non dopo una verifica della prognosi favorevole normalmente sottintesa dall'approvazione del concordato da parte dei creditori. Questi ultimi, del resto, ben potrebbero avere accettato non solo il rischio ma anche l'eventualità di essere soddisfatti in una misura ed in tempi diversi da quelli preventivati nella approvata proposta di concordato".

Conseguentemente le opposizioni, al di fuori delle ipotesi di cui al 4° comma dell'art. 180 L.F., non rappresentano che sollecitazioni dell'esercizio dei poteri officiosi già esistenti in capo al giudice dell'omologazione.

Dunque, nessuno spazio a valutazioni di fattibilità economica.

Tornando al caso di specie, si osserva che TTM TENSION TECHNOLOGY S.R.L. ha in parte fatto proprie questioni già sollevate da RIMINI PARKING GEST S.R.L. al commissario giudiziale nelle more della predisposizione della relazione ex art. 172 L.F. ed oggetto di disamina da parte del commissario, oltre a nuovi profili sollevati solo in questa sede.



Tali questioni attengono: (1) alla ritenuta incapacità di S.R.L. negli anni destinati all'adempimento del concordato ad adempiere al debito nei confronti di S.R.L. (per circa 1.500.000,00 euro, tra fatture da emettere e fatture già emesse), mettendo in dubbio la probabilità di alienazione dei parcheggi attualmente disponibili all'attivo di RIMINI PARKING GEST S.R.L. quali rimanenze; (2) all'inesistenza, nel portafoglio clienti di S.R.L., della commessa (di RIMINI PARKING GEST S.R.L.) relativa alla costruzione del parcheggio in zona Scarpetti, in Rimini, per € 6.500.000,00; (3) più in generale all'inesistenza di sicurezza circa la futura realizzazione del parcheggio in zona Scarpetti; (4) alla ritenuta non corretta valutazione (in € 2.000.000,00) dell'asset patrimoniale rappresentato dalla partecipazione al 49,9 % di S.R.L. al capitale sociale di RIMINI PARKING GEST S.R.L., valutazione ritenuta erronea in quanto fondata su entrate prospettiche (flusso medio annuo di 700.000,00 euro su 20 anni) calcolate erroneamente.

La prima questione (che involge valutazioni circa la probabilità di alienazione dei parcheggi presenti tra gli asset di RIMINI PARKING GEST S.R.L. ed al conseguente adempimento, da parte di quest'ultima, del debito commerciale nei confronti di S.R.L.) è all'evidenza attinente alla fattibilità economica e alla convenienza del concordato: essendo stati i creditori integralmente edotti della questione (bene esaminata in termini di evento connotato da inevitabile alea commerciale e non "dato per certo" nella relazione ex art. 172 L.F., con tanto di allegata missiva inviata da RIMINI PARKING GEST S.R.L. al commissario), deve ritenersi che non sia nei poteri dell'organo giurisdizionale quello di sovrapporre e superare l'informata valutazione dei creditori.

Del pari si osserva che anche la seconda (correttamente prospettata nella relazione commissariale in termini ipotetici: "*Il contratto di appalto per la realizzazione dell'opera dovrebbe essere assegnato a S.R.L. nel 2016*": pag. 75) attiene ad una valutazione probabilistica già compiuta dai creditori.



Sempre circa la questione relativa al parcheggio Scarpetti (in relazione alla quale secondo l'opponente manca l'accordo) si rileva come vi sia una convenzione tra società e Comune e che, per il resto, la relazione commissariale espliciti chiaramente lo stato della procedura (*"E' proseguita l'attività di ingegneria esecutiva per la realizzazione del parcheggio "Scarpetti" attraverso la concessione con il Comune di Rimini della durata di 35 anni prorogabili per posti a rotazione (con sosta a pagamento) e diritto di superficie per 89 anni (posti auto). Il contratto di appalto per la realizzazione dell'opera dovrebbe essere assegnato a _____ nel 2016. ARPA aveva emesso parere negativo per la realizzazione del secondo piano interrato e in seguito a ciò è stata sospesa l'esecuzione in attesa delle nuove autorizzazioni. La Conferenza dei Servizi del Comune di Rimini ha recepito l'eliminazione di un piano interrato, che era stato causa di una sospensione a seguito del parere di Arpa"*: pagg. 75 e 76), avendo pertanto sul punto consentito la puntuale informazione dei creditori. Anche la quarta questione si rivela sia infondata (avendo il commissario compiuto una valutazione della quota partecipativa tenendo conto dei ricavi attesi – da distinguersi dagli utili netti cui si riferisce l'opponente, confondendo il dato preso in considerazione sia dalla proponente che dal commissario, i quali mai parlano di "utili", bensì solo di ricavi; peraltro il commissario ha indicato esattamente l'utile netto dell'ultimo esercizio in € 165.740) che inammissibile (involviendo una questione di stima di partecipazioni sociali e non apparendo la stima prima facie fuori mercato; peraltro gli stessi oppositori non hanno indicato un valore di stima rettificato e corretto).

In conclusione, il concordato deve essere omologato.

Gli oppositori devono essere condannati alla refusione delle spese di lite in favore della proponente (liquidate ex D.M. n. 55/2014, sulla base del valore del passivo concordatario, per le fasi di introduzione, studio e discussione, nei valori prossimi ai minimi considerate le difese svolte dalla debitrice) e del commissario giudiziale costituito (limitate alla sola fase decisoria, in mancanza di un'attività difensiva risultante dalla comparsa di costituzione, nei valori prossimi ai minimi).



La domanda ex art. 96 c.p.c. risulta infondata, difettando l'elemento soggettivo.
L'omologa del concordato rende improcedibili le istanze di fallimento avanzate da
MISANO ASFALTI S.N.C. e FERROSAN S.R.L. (R.G.N. FALL 98/2014).

P.Q.M.

il Tribunale di Rimini così provvede:

- 1) respinta ogni opposizione, OMOLOGA il concordato preventivo proposto da
S.R.L.;
- 2) nomina giudice delegato il dott. DARIO BERNARDI;
- 3) nomina (in relazione alla parte liquidatoria del piano) commissario liquidatore
il dott. FRANCESCO FARNETI;
- 4) designa i membri del comitato dei creditori come segue: Oxa s.r.l.; Drenater
S.r.l.; Banca di Rimini; Cassa di Risparmio di Cesena e F.lli Anelli Snc;
- 5) dichiara inammissibili le istanze di fallimento avanzate da MISANO
ASFALTI S.N.C. e FERROSAN S.R.L. (R.G.N. FALL 98/2014);
- 6) condanna TTM TENSION TECHNOLOGY S.R.L. e RIMINI PARKING
GEST S.R.L. in solido tra loro alla refusione delle spese di lite in favore di
S.R.L., spese liquidate in € 40.000,00 per compensi,
oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge;
- 7) condanna TTM TENSION TECHNOLOGY S.R.L. e RIMINI PARKING
GEST S.R.L. in solido tra loro alla refusione delle spese di lite in favore del
COMMISSARIO GIUDIZIALE, spese liquidate in € 20.000,00 per compensi,
oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge;
- 8) DISPONE LE SEGUENTI MODALITA' DI LIQUIDAZIONE:
 - a. il liquidatore prenderà in consegna, al momento dell'accettazione
dell'incarico, i beni ceduti, dei quali redigerà inventario, dai legali
rappresentanti delle società, su apposito verbale da depositare in
cancelleria;



- b. lo stesso liquidatore, entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco delle passività;
- c. il liquidatore provvederà alla registrazione di ogni operazione contabile su apposito libro giornale vidimato dal giudice delegato;
- d. predisporrà una relazione trimestrale sullo stato della procedura, informando il giudice delegato delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico; tale relazione dovrà essere depositata in cancelleria e comunicata al comitato dei creditori, che potrà presentare osservazioni;
- e. il liquidatore dovrà provvedere alla riscossione dei crediti e alla liquidazione dei beni secondo le modalità ritenute più opportune e conformi ai disposti di cui agli artt. 182 L.F. e da 105 a 108 ter L.F., in ordine alle quali acquisirà il preventivo parere del comitato dei creditori e del legale rappresentante della società, notiziando il giudice delegato e assicurandosi che la pubblicità e la ricerca degli acquirenti per i beni destinati alla cessione siano improntate a criteri di trasparenza ed efficienza; in particolare per i beni di maggior valore la vendita dovrà avvenire all'esito di gara tra gli offerenti, previa adeguata pubblicità, sulla base delle stime effettuate;
- f. il liquidatore provvederà al versamento, sul conto già aperto ed intestato alla procedura, di tutte le somme provenienti dall'attività di liquidazione, mantenendo l'accantonamento per le somme costituenti presumibili spese della procedura e per i creditori contestati, condizionali o irreperibili;
- g. il liquidatore informerà il giudice delegato dell'esistenza di eventuali creditori contestati, condizionali o irreperibili, in modo che il Tribunale possa prendere i provvedimenti di cui all'art. 180 L.F.;
- h. la nomina di avvocati, coadiutori o consulenti tecnici dovrà avvenire previo parere del comitato dei creditori ed informativa al giudice



- delegato;
- i. il liquidatore provvederà a distribuire le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti, secondo le modalità stabilite dal piano predisposto dalle imprese debentrici ed approvato dai creditori, tenendo conto dei crediti accertati, delle eventuali contestazioni di crediti in corso di accertamento giudiziale, delle spese sostenute e da sostenere, previo parere del comitato dei creditori, notiziando il giudice delegato;
 - j. esaurito l'incarico il liquidatore presenterà il conto della gestione;
 - k. il liquidatore depositerà rapporto riepilogativo finale, come prescritto dalla legge;
 - l. il commissario giudiziale sorveglierà l'adempimento del concordato, riferendo al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

Dichiara questo decreto provvisoriamente esecutivo, ordina procedersi alla relativa pubblicazione ed affissione, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione alla società ricorrente ed al commissario giudiziale, che ne darà notizia ai creditori

Manda alla cancelleria di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente del Tribunale.

Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 10.9.2015

IL PRESIDENTE

Dott. Rosario Lionello Rossino

IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE

Dott. DARIO BERNARDI

